



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.figcpuglia.it

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato Ufficiale N° 97 del 1 Giugno 2017

**IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PARTECIPA ALLA 1^ EDIZIONE DI SPORTIVITY
LA FIERA DELLO SPORT SARÀ A GRAVINA IN PUGLIA DAL 22 AL 25 GIUGNO 2017**

Il Comitato Regionale Puglia LND parteciperà a SPORTIVITY con uno stand per illustrare a tutti gli amanti del calcio l'attività prevista nella stagione sportiva 2017-2018. La 1^ edizione della Fiera dello Sport, in programma a Gravina in Puglia dal 22 al 25 giugno 2017, si svilupperà su un'area di oltre 60mila mq tra zone coperte e scoperte. Si tratta di una vetrina di eccellenza, che mira a diventare la più importante kermesse del Sud Italia dedicata allo sport. L'evento, patrocinato anche dal C.R. Puglia LND, è un appuntamento dedicato a tutti gli sportivi pugliesi appassionati di calcio, pallavolo, tennis, arti marziali e non solo. Per scoprire maggiori dettagli sulla manifestazione, in allegato al presente Comunicato Ufficiale è disponibile una nota stampa che schematizza il format del progetto.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A DEL 26 MAGGIO 2017)

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2017/2018, per le società del settore dilettantistico;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2017/2018, per le società del settore dilettantistico, di cui all'allegato A).

ALL. A)

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Le operazioni di seguito elencate sono preliminarmente effettuate, ove consentito, per via telematica, fermo il successivo deposito o spedizione in modalità cartacea, a mezzo plico postale, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini stabiliti. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la decorrenza a far data dalla comunicazione della F.I.G.C..

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a **giovedì 31 maggio 2018 (ore 19.00)**.

La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

Le richieste possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura delle variazioni di tesseramento, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da *sabato 1° Luglio 2017 a sabato 31 Marzo 2018 (ore 12.00)*

La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

Le richieste possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura delle variazioni di tesseramento, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, Lega Pro e richiedere il conseguente tesseramento:

- da *sabato 1° Luglio 2017 a lunedì 31 luglio 2017 (ore 23.00)* - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.

- da *martedì 1° agosto 2017 a giovedì 31 agosto 2017 (ore 23.00)* - con consenso della società dilettantistica

- da *mercoledì 3 gennaio 2018 a mercoledì 31 gennaio 2018 (ore 23.00)* - con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da *sabato 1 luglio 2017 a venerdì 15 settembre 2017 (ore 19.00)*

b) da *venerdì 1° dicembre 2017 a venerdì 15 dicembre 2017 (ore 19.00)*

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società cessionaria. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B, Lega Pro

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, Lega Pro può avvenire nei seguenti distinti periodi:

*a) da **sabato 1° Luglio 2017 a giovedì 31 agosto 2017 (ore 23.00)***

*b) da **mercoledì 3 gennaio 2018 a mercoledì 31 gennaio 2018 (ore 23.00)***

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, B, Lega Pro a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, Lega Pro a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

*a) da **sabato 1° Luglio 2017 a giovedì 31 agosto 2017 (ore 19.00)***

*b) da **mercoledì 3 gennaio 2018 a mercoledì 31 gennaio 2018 (ore 19.00)***

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società cessionaria. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103 bis, comma 2, delle N.O.I.F..

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da sabato 1° luglio 2017 a martedì 30 gennaio 2018 (ore 19.00)

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e il Dipartimento Interregionale di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro **venerdì 09 febbraio 2018 (ore 19.00)**.

Le richieste di tesseramento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali operazioni, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 dicembre 2017, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere inoltrate presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro **mercoledì 31 gennaio 2018**, calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché tesserare, entro **sabato 31 marzo 2018**, calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere inoltrate presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da sabato 1° luglio 2017 a venerdì 14 luglio 2017 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Le liste di svincolo possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali operazioni, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

Liste di svincolo suppletive:

- da venerdì 1° dicembre 2017 a venerdì 15 dicembre 2017 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura) Le liste di svincolo suppletive possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali operazioni, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **sabato 16 dicembre 2017**.

b) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Lega Pro della Stagione Sportiva **2016/17** al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- da **sabato 1° luglio 2017 a giovedì 31 agosto 2017 (ore 23.00)** – autonoma sottoscrizione

- da **mercoledì 3 gennaio 2018 a mercoledì 31 gennaio 2018 (ore 23.00)** – con consenso della società dilettantistica

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **sabato 30 giugno 2018 (ore 12.00)**

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da, **domenica 1° luglio 2018**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, i Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- **venerdì 1° dicembre 2017 a venerdì 15 dicembre 2017 (ore 19.00)**

Le liste di svincolo possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali operazioni, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società.

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **sabato 16 dicembre 2017**.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva **2017/2018**, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da **sabato 1° luglio 2017 a venerdì 15 settembre 2017 (ore 19.00)**.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 167/A DEL 26 MAGGIO 2017)

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 48 bis delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 48 bis delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

ALL. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
ART. 48 bis Commissione federale per la promozione e lo sviluppo del calcio femminile Le attività di promozione e sviluppo del calcio femminile sono di competenza della FIGC. A tal fine è istituita apposita Commissione, nominata da Consiglio federale ogni quattro anni e composta dal Presidente Federale, dal Presidente della LND, dai Presidenti delle componenti tecniche e da un rappresentante designato da ciascuna delle altre componenti. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati, il Coordinatore-referente del Dipartimento Calcio Femminile, un rappresentante delle società, un rappresentante degli atleti ed uno dei tecnici rispettivamente indicati dal Presidente della LND e dai Presidenti delle componenti tecniche.	ART. 48 bis Commissione federale per la promozione e lo sviluppo del calcio femminile Le attività di promozione e sviluppo del calcio femminile sono di competenza della FIGC. A tal fine è istituita apposita Commissione composta da un Consigliere Federale indicato da ciascuna componente. Il Presidente Federale, sentito il Consiglio Federale, nomina il Presidente della Commissione, tra i suoi componenti.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 168/A DEL 26 MAGGIO 2017)

Il Consiglio Federale

- tenuto conto di quanto previsto dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014 in materia di contrasto alle condotte violente ai danni degli ufficiali di gara;
- ritenuto opportuno estendere le misure esistenti anche ai campionati nazionali giovanili organizzati dalle Leghe professionistiche, sempre al fine di prevenire e contrastare le condotte violente ai danni degli ufficiali di gara;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

le società i cui dirigenti, soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara poste in essere in occasione dei campionati Primavera e Berretti, nelle sanzioni definitive di seguito riportate, saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi

moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui allegato A) per il numero delle partite casalinghe. Detta somma sarà destinata alle spese arbitrali.

La prescrizione opererà se la società, nella competizione di riferimento, abbia visto comminate in via definitiva per i suddetti fatti, nella stagione sportiva, le seguenti sanzioni:

- a) 8 giornate di squalifica per singolo calciatore, o
- b) 4 mesi di squalifica per singolo calciatore o per singolo allenatore della società, o
- c) 4 mesi di inibizione per il singolo dirigente o per il singolo socio o per la singola figura del non socio di cui all'art. 1 comma 5 del C.G.S., o
- d) cumulativamente 6 mesi di squalifica per calciatori e allenatori;
- e) cumulativamente 6 mesi di inibizione per i dirigenti, soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 del C.G.S..

Ai fini del recupero della suddetta somma, potranno essere disposte le procedure di recupero coattivo durante il campionato, con ogni conseguente effetto previsto dalla normativa di riferimento.

In ogni caso, qualora le procedure di recupero coattivo non fossero temporalmente attivabili nel corso del campionato, il mancato versamento della somma dovuta comporterà la non ammissione al campionato della stagione sportiva successiva.

Le presenti disposizioni decorreranno dalla stagione sportiva 2017/2018.

ALL. A)

CAMPIONATI	COSTO MEDIO GARA
CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA – TROFEO G. FACCHETTI	€ 608
CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI”	€ 184

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 169/A DEL 26 MAGGIO 2017)

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 16 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. l'art. 16 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

ALL. A)

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FIGC

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 16 Poteri disciplinari 1. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva. 2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente. 2 bis. Gli Organi della giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 18, comma 1 lett. d), e), f), comminate alle società in applicazione dell'art. 11, comma 3. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di 1 anno. Se durante il periodo di prova, si incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione. 3. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono imporre prescrizioni dirette a garantire l'esecuzione delle sanzioni stesse. 4. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono adottare nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell'ordinamento sportivo. 4 bis. Gli Organi di giustizia sportiva, operanti in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni comminate vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi. 5. Gli Organi della giustizia sportiva possono condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro. 6. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.	Art. 16 Poteri disciplinari 1. Invariato 2. Invariato 2.bis. Invariato 3. Invariato 4. Invariato 4.bis. Gli Organi di giustizia sportiva, operanti in ambito professionistico, dilettantistico e di settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni comminate vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi. 5. Invariato

1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 170/A DEL 26 MAGGIO 2017)

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 90, comma 4, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 90, comma 4, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

ALL. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 90 Sanzioni

1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 18 del Codice di giustizia sportiva.
2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 10 del codice di giustizia sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.
3. In caso di omesso invio dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Co.Vi.So.C dispone la sospensione degli eventuali contributi federali, fissando un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per adempiere. Il provvedimento di sospensione dei contributi federali è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, se entro il termine fissato la società adempie. In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Co.Vi.So.C. dispone la decadenza della società dai contributi federali per la stagione in corso.
4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 dicembre o al 30 giugno, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, salvo che, per ogni acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura del relativo costo, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori precedentemente e/o contestualmente intervenute. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario attivo della campagna trasferimenti, anche della differenza tra il costo contrattuale dei calciatori ceduti ed il costo contrattuale dei calciatori acquisiti, comprensivo della quota di ammortamento dell'esercizio e degli eventuali oneri di diretta imputazione.
Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando l'indicatore di Liquidità viene ristabilito nella misura minima, attraverso il ripianamento della carenza finanziaria da effettuarsi esclusivamente mediante incremento di mezzi propri con:
 - a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
 - b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato;

c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

In caso di carenza finanziaria dell'indicatore di Liquidità al 31 dicembre o al 30 giugno, le società potranno, in alternativa, depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il 31 maggio o entro il 30 novembre, l'indicatore di Liquidità, ristabilito nella misura minima, calcolato sulla base di una situazione patrimoniale intermedia, rispettivamente al 31 marzo o al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ("*limited review*").

In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

5. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla medesima Lega. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti.

6. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata o mediante posta elettronica certificata, inviata in copia alla Segreteria federale ed alla Lega di appartenenza della società.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 334 DEL 30 MAGGIO 2017)

Oggetto: Gare spareggio fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 326 della Lega Nazionale Dilettanti del 30 Maggio 2017 inerente l'oggetto.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CLASSIFICHE DI MERITO S.S. 2016-2017

In allegato sono disponibili le Classifiche di Merito della stagione sportiva 2016-2017 relative alle Scuole di Calcio e alle Scuole di Calcio ÉLITE della Regione Puglia. Le medesime graduatorie sono state redatte nel rispetto dei parametri elencati nel C.U. N.1 della FIGC-SGS.

FESTA REGIONALE “SEI BRAVO A.....SCUOLA DI CALCIO”

Bari, 28 MAGGIO 2017
Istituto Di Cagno Abbrescia (Corso A. De Gasperi)

ELENCO SOCIETÀ PARTECIPANTI	
• DELEGAZIONE DI BARI	ASD LEVANTE AZZURRO ASD LA QUERCIA
• DELEGAZIONE DELLA BAT	ASD LIBERTY CANOSA
• DELEGAZIONE DI BRINDISI	ASD NITOR
• DELEGAZIONE DI FOGGIA	ASD COSMANO
• DELEGAZIONE DI LECCE	ASD PGS LUPIAE LECCE
• DELEGAZIONE DI MAGLIE	ASD SOCCER DREAM PARABITA
• DELEGAZIONE DI TARANTO	ASD RED BOYS MARTINA

Al termine delle attività, è stata fatta la sommatoria del punteggio tecnico con quello di merito. E' stato quindi effettuato il sorteggio alla presenza dei Rappresentanti delle società, tra le prime quattro società, dal quale è uscita la ASD NITOR BRINDISI che rappresenterà la Puglia al 9^a GRASSROOTHS FESTIVAL che si terrà il 17 – 18 Giugno 2017 a Coverciano (FI)

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE BARI-CAPURSO

GIORNATE OPEN DAY GIUGNO 2017

I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici. Tale progetto rappresenta una proposta formativa e culturale che unisce, valorizza e raccorda molteplici attività, in quanto sorretto dalla convinzione che l'esperienza sportiva possa diventare un potente strumento educativo e formativo della persona nella sua globalità.

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico comunica che dal 5 Giugno al 23 Giugno 2017 il Centro Federale di Bari-Capurso si presenta alle società, ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro allievi/allieve classe **2005** e alle loro famiglie.

L'obiettivo dell'“Open-Day” è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, geograficamente prossime al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e le relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di informare correttamente gli adulti coinvolti rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in campo che quella formativa e informativa in aula.

Ogni giornata si comporrà di 2 momenti, strutturati come segue:

- ✓ *Incontro di presentazione rivolto a tutti (genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve) – Responsabile Organizzativo, Responsabile Tecnico e Responsabile Area Psicologica del CFT presentano caratteristiche, mission/obiettivi e staff del Progetto – durata circa 1 h;*
- ✓ *Attività in campo – durata circa 2 h.*

I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, certificato di idoneità all'attività sportiva (attività agonistica per chi abbia compiuto il 12° anno di età), un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Collaboratore Organizzativo, Sig. Maurizio Orsini (Mob. 392.6629044; e-mail: puglia.sgs@figc.it).

N.B. Le società che dispongono di tesserati 2005 vengono suddivise nelle sei giornate individuate, come di seguito riportato:

5 Giugno 2017 Dalle ore 15:30 Alle ore 19:00	Asd Accademia Calcio Monopoli, Atletico Bari; Asd Bruno Soccer School, Asd Calcio R.Valenzano; Asd Free Time, Asd Futura, Asd Gioventu' Calcio Cassano, Asd Intesa Sport, Asd La Quercia, Asd Nuova Sporturi, Usd Olimpia T.Bitonto, Asd Passepartout Aurora Asd Pro Gioventu' Fbc Puglia Sport, Asd Quartieri Uniti, Asd Wonderful,
--	--

7 Giugno 2017 Dalle ore 15:30 Alle ore 19:00	Asd Agon Club, Adp Atletico Casamaxima, Asd Avanti Altamura, Asd Calcio Promotion, Asd Dive Group Santeramo, Asd Giovani Aquile, Asd Di Cagno Abbrescia, Asd Kids Club Conversano, Asd Levante Azzurro, Asd Liberty Bari, Asd Real Football, Asd Real OlimpiaGravina, Asd Real sannicandro, AcdSanteramo, As Savio,
9 Giugno 2017 Dalle ore 15:30 Alle ore 19:00	Asd Arcobaleno Triggiano, Asd Atletico Noci, Asd Balsignano, AcBarinsieme Asd Calciomania, Asd Football Academy Gioia, Asd G.C.Molfetta, Asd La Piccola Bari, Asd Noci Azzurri 2006, Asd Noicattaro calcio, Asd Pro Calcio Bari, Asd Silvium Gravina, Asd Soccer School Polignano, Asd Sport Centre, Asd Sport e Fun, Asd Sporting Mola
12 Giugno 2017 Dalle ore 15:30 Alle ore 19:00	Asd Arcobaleno Bari; Asd Balsignano, PoD.Bellavista, Asd Bitetto, Asd Capursello, Asd Esperia, Asd L.R.Academy, Usd Modugno, Asd New Football Academy, Asd Paolo Di Giorgio, Asd Piccoli C.Gravina, Asd Sportlandia, Asd Toritto
16 Giugno 2017 Dalle ore 15:30 Alle ore 19:00	Asd Area Virtus Ludi, Pol.D.Bellavista, Asd Calcio Alberobello, Pol. D.ChimentiAcq., Asd Footballite Adelfia, Asd Ginnastica Angiulli, Asd Levante 2008, Asd Nick Calcio, Asd Pellegrino Sport, Asd Ultrattivi, Asd Virtus Santeramo
23 Giugno 2017 Dalle ore 15:30 Alle ore 19:00	Asd Audace Molfetta, Asd Azzurri Conversano, Asd Dimateam, Gsd Fesca, Asd Football Bari, Asd Kendro Calcio, Asd New Green Park, Asd Palese. Asd Palo Football Club, Asd Piccoli Azzurri, Pol. Polimnia, Asd Pro Calcio Altamura, Asd Virtus C.Acquaviva

In riferimento alle società partecipanti nelle giornate indicate, si specifica che ogni società potrà far intervenire non più di 4/5 calciatori e/o calciatrici, per dare la possibilità a ciascuna società di far vivere questa esperienza ad un cospicuo numero di atleti. **La lista degli atleti partecipanti dovrà essere inviata almeno 5 giorni prima della data di svolgimento dell'open-day a puglia.sqs@figc.it.**

RAPPRESENTATIVA UNDER 15 FEMMINILE

RADUNI DEL 3 e 4 GIUGNO 2017

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Quarto Antonio, con riferimento all'attività di Sviluppo dell'Attività Under 15 comunica l'elenco delle ragazze convocate per la fase preliminare del Torneo "Calcio+15" per Selezioni Territoriali Under 15 Femminile che si terrà nei giorni **03 e 04 giugno 2017** presso Matera.

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi il giorno 03 giugno 2017 presso via Pende (Bari) alle ore 13:00.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager, Sig.ra DIDONNA Maria (Mob.340.0567740; e-mail: calciofemminilepuglia@gmail.com).

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

STAFF

Coordinatore Federale : QUARTO Antonio
Selezionatore Under 15 F: Miranda Roberta
Preparatore Atletico: Nardulli Francesco
Medico: Genchi Vincenzo
Fisioterapista: Cramarossa Mariarosaria
Team Manager: Didonna Maria
Psicologo: Fischetti Ilaria

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

ORARIO: 13:00

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
BUONAMASSA	FEDERICA	19/12/2003	PINK BARI
CAPITANELLI	ILARIA	4/07/2002	PINK BARI
CELI	ELGA	31/07/2002	PINK BARI
COSTADURA	ROBERTA	15/01/2003	SALENTO WOMEN
DI BARI	MARTINA	5/06/2002	PINK BARI
DI FRONZO	REBECCA	3/03/2003	PINK BARI
IORE	FRANCESCA	18/02/2003	PINK BARI
FORNARELLI	ISABELLA	6/05/2003	PINK BARI
GIULIESI	GIULIA	19/08/2002	PINK BARI
LARENZA	ROSSELLA	6/08/2003	PINK BARI
LAMORGESE	MARIKA	11/05/2002	GIOVANI AQUILE
MARINO	MAJRA	24/09/2002	PINK BARI
MASCIA	ANGELA	21/09/2002	PINK BARI
MUCI	MARIKA	25/01/2002	SALENTO FOOTBALL
PAPARELLA	ELISA	15/06/2003	PINK BARI
VENTURA	SARA	19/07/2002	APULIA TRANI

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Regionale: **4° Edizione "Campioni nel Salento"**
Organizzato dalle Società: **A.S.D. ROSSONERI PARADISE**
Categoria di partecipazione: **Piccoli Amici**
Periodo di svolgimento: **2 - 4 Giugno 2017**

Torneo Provinciale: **1° Edizione "Torneo del Sole"**
Organizzato dalle Società: **A.S.D. BRUNO SOCCER SCHOOL**
Categoria di partecipazione: **Giovanissimi**
Periodo di svolgimento: **2 - 4 Giugno 2017**

Torneo Provinciale: **2° Edizione "Trofeo del Sale"**
Organizzato dalle Società: **A.S.D. MARGHERITA DI SAVOIA**
Categoria di partecipazione: **Esordienti Misti - Pulcini Misti - Primi Calci**
Periodo di svolgimento: **29 - 31 Maggio 2017**

AUTORIZZAZIONE RADUNI

A parziale modifica di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 25 Maggio 2017 si autorizza la Società S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L. di Monopoli (BA) ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni 2003 - 2004 il giorno 8 Giugno 2017, alle ore 15.30, **presso il Campo Comunale "Carrieri" di Monopoli** anziché presso il Campo Comunale "V.S. VENEZIANI" di Monopoli (BA).

DIRIGENTI RESPONSABILI:

Sig. Giuseppe PINTO (335.6339758)

Sig. Angelo RUGGIERO (329.1380576/320.9076878)

Si autorizza la Società U.S.D. FRAGAGNANO di Fragagnano (TA) ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 il giorno 16 Giugno 2017, alle ore 14.00, **presso il Campo Comunale "S. Sofia" di Fragagnano (TA).**

DIRIGENTI RESPONSABILI:

Sig. Francesco ALABRESE (320.3908386)

MODIFICA AL PROGRAMMA GARE DEL 4.6.2017

ALLIEVI REGIONALE FASCIA "B"

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/06/2017	6 A	JUVENTUS S.MICHELE	GIOVENTU CALCIO FOGGIA	04/06/2017	09:30		
03/06/2017	6 A	REAL S.GIOVANNI	S.PIO X	04/06/2017	16:30	09:30	
05/06/2017	6 A	COSMANO SPORT	EAGLES SAN SEVERO	04/06/2017	16:30	09:30	

GIOVANISSIMI REG. FASCIA "B"

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/06/2017	3 R	FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L	NUOVA ANDRIA	04/06/2017	15:30	11:00	COMP.SPORTIVO FIDELIS ANDRIA ANDRIA

PROGRAMMA GARE

ALLIEVI REGIONALE FASCIA "B"

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
S.PIO X	GAETANO SALVEMINI	A	06/06/2017 16:30	CAMPO COMUNALE "SAN PIO X"	LUCERA
EAGLES SAN SEVERO	REAL S.GIOVANNI	A	11/06/2017 09:30	CAMPO COMUNE"RICCIARDELLI"EA	SAN SEVERO
GIOVENTU CALCIO FOGGIA	COSMANO SPORT	A	11/06/2017 09:30	CAMPO "OPERA DON UVA"	FOGGIA
Riposa: JUVENTUS S.MICHELE					

RISULTATI

ALLIEVI REGIONALE FASCIA "B"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/05/2017

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
COSMANO SPORT	- GAETANO SALVEMINI	2 - 2	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/05/2017

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A				GIRONE C - 5 Giornata - A			
EAGLES SAN SEVERO	- JUVENTUS S.MICHELE	2 - 2		CASTELLANETA	- RED BOYS	1 - 2	
(1) GAETANO SALVEMINI	- REAL S.GIOVANNI	1 - 6		MOTTOLA	- CAROVIGNO FOOTBALL CLUB	1 - 3	
(2) S.PIO X	- COSMANO SPORT	3 - 1					
Ha riposato: GIOVENTU CALCIO FOGGIA							
(1) - disputata il 29/05/2017							
(2) - disputata il 27/05/2017							

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/05/2017

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 2 Giornata - R			
NUOVA ANDRIA	- FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L	2 - 6	
UNIONE GREEN BISCEGLIE	- RUVESE	4 - 0	

GIOVANISSIMI REG. FASCIA "B"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/05/2017

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
S.PIO X	- JUVENTUS S.MICHELE	3 - 5	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/05/2017

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			
COSMANO SPORT	- S.PIO X	2 - 1	
(1) GAETANO SALVEMINI	- REAL S.GIOVANNI	3 - 3	
JUVENTUS . MICHELE	- EAGLES SAN SEVERO		P
(1) - disputata il 28/05/2017			

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/05/2017

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 2 Giornata - R			
RUVESE	- FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L	0 - 11	
(1) VALLE D ITRIA ACADEMY	- NUOVA ANDRIA	2 - 0	
(1) - disputata il 28/05/2017			

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (Delegato del CRA Puglia), nella riunione del 30/5/2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI FASCIA "B"

GARE DEL 27/ 5/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

DE PEPPA FEDERICO PIETRO (S.PIO X)

GARE DEL 28/ 5/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 6/2017

CAFORIO FRANCESCO (MOTTOLA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

CAVALLO PIERO (CAROVIGNO FOOTBALL CLUB) MIRIZZI FRANCESCO (MOTTOLA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE LUCIA RICCARDO (NUOVA ANDRIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

CISARIA ANTONIO	(CAROVIGNO FOOTBALL CLUB)	MOSAICO CARMINE	(CAROVIGNO FOOTBALL CLUB)
GARGANO DAVIDE	(CASTELLANETA)	CAFAGNA ANTONIO	(FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L)
FANELLI FRANCESCO	(JUVENTUS S.MICHELE)	NARCISO GIACOMO PIO	(JUVENTUS S.MICHELE)

AMMONIZIONE (I INFR)

DURANTE FRANCESCO	(CAROVIGNO FOOTBALL CLUB)	QUACQUARELLI GABRIELE	(FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L)
CATALANO VINCENZO	(JUVENTUS S.MICHELE)	MAZZACANO GIUSEPPE	(JUVENTUS S.MICHELE)
CIARELLA LUCA	(MOTTOLA)	SANZIONE GIUSEPPE	(NUOVA ANDRIA)
CARBOTTI DENNIS	(RED BOYS)	ALBANESE RUGGIERO	(RUVESE)
LOVINO VINCENZO	(RUVESE)	DE CILLIS ALESSANDRO	(UNIONE GREEN BISCEGLIE)

GARE DEL 29/ 5/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 GAETANO SALVEMINI
Assenza SOS.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

DAMICO GIUSEPPE

(GAETANO SALVEMINI)

DE LUCA MICHELE

(GAETANO SALVEMINI)

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI FASCIA "B"

GARE DEL 24/ 5/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

BRUNO ALESSANDRO

(JUVENTUS S.MICHELE)

LA GATTA DENNIS

(S.PIO X)

GARE DEL 28/ 5/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

PALUMBO ANTONIO

(GAETANO SALVEMINI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

ZACCARO EMANUELE

(NUOVA ANDRIA)

BRUNO RAFFAELLO

(VALLE D ITRIA ACADEMY)

AMMONIZIONE (I INFR)

COCCIA GIUSEPPE PIO

(GAETANO SALVEMINI)

NESTA CIRO ANDREA

(NUOVA ANDRIA)

MARESCA ARMANDO

(REAL S.GIOVANNI)

CALIA GIUSEPPE

(VALLE D ITRIA ACADEMY)

DELL AMURA GIUSEPPE PIO (GAETANO SALVEMINI)

SGARRA ROBERTO

(NUOVA ANDRIA)

TAGHIGHOCHT YASSER

(REAL S.GIOVANNI)

GARE DEL 29/ 5/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (1 INFR)

CIALDELLA CLAUDIO

(RUVESI)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

composto da:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - Avv. Angelo Lo Vecchio Musti | - Presidente |
| - Avv. Giuseppe Ciarli Conte | - componente |
| - Avv. Gioacchino Ghio | - componente- |

nel procedimento

promosso dal **Procuratore Federale** della F.I.G.C. con nota del 18/4/2017 (prot.n.11491/781/pfi16-17/CS/MB/sds) nei confronti di **De Amicis Leonzio**, Presidente e legale rappresentante della soc. ADC ARS ET Labor Grottaglie e della ADC Ars Et Labor Grottaglie, per rispondere:

a) il sig. **De Amicis Leonzio**, della violazione di cui all'art.1 comma 1 del CGS in relazione all'art.94 ter, comma 13 delle NOIF ed all'art.8 comma 9 del CGS, per avere, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società ADC Ars et Labor Grottaglie in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l'obbligo di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, in favore dell'allenatore Altamura Antonio;

b) la società **ADC Ars et Labor Grottaglie** ai sensi dell'art.4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante;

FATTO

Con decisione pubblicata sul C.U. n.1 del 5/10/2016 il Collegio Arbitrale della FIGC presso la LND accoglieva il ricorso proposto dall'allenatore **Altamura Antonio** e sanciva l'obbligo da parte della soc. ADC ARS et Labor Grottaglie di corrispondere allo stesso la complessiva somma di €4.866,80 che però la società obbligata non ha mai versato.

Con la succitata nota del 18/4/2017 (prot. 11491/781/pfi16-17/CS/MB/1ds) la Procura Federale FIGC deferiva al Tribunale Federale Territoriale Puglia gli incolpati su menzionati affinché rispondessero della contestata violazione relativa al mancato versamento da parte della soc. ARS et Labor Grottaglie di quanto statuito dal Collegio arbitrale della LND.

Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, il Tribunale Federale Territoriale disponeva - con racc.a.r. del 9/5/2017 la convocazione dei suddetti incolpati per l'udienza del 29/5/2017 alla quale compariva solo:

- **l'avv. Nicola Monaco** per la Procura Federale;

Nella non comparsa dei deferiti e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, dopo ampia discussione, il Procuratore Federale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggere agli stessi le seguenti sanzioni:

- **per la soc. ASD ARS et Labor Grottaglie** la penalizzazione di n.1 punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2017-2018 secondo i principi di afflittività delle sanzioni di cui all'art.22 comma 6 CGS;
- **per il sig. D'Amicis Leonzio** la inibizione per mesi sei.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta pacificamente provato che l'ASD Ars et Labor, non ha eseguito il pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND; così come previsto dal combinato disposto di cui all' art.94/ ter comma 13 delle NOIF ed all'art.8 commi 9 e 15 del CGS.

Va quindi affermata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e vanno comminate le sanzioni come da dispositivo:

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia dichiara:

- affermarsi** la responsabilità dei deferiti e per l'effetto infliggersi:
- al sig. D'Amicis Leonzio** Presidente dell'ASd Ars et Labor Grottaglie la inibizione per la durata di **mesi 6**;
- **alla soc. ARS et Labor Grottaglie** la **penalizzazione di un punto** in classifica da scontarsi nel campionato di competenza, secondo i principi di afflittività delle sanzioni di cui all'art.22 n.6 CGS.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del Tribunale Federale Territoriale Puglia del 29/5/2017.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell'Avv. Giuseppe Ciarli CONTE e del Rag. Giacomo LATTANZI (Componenti), e del Sig. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA), nella riunione del 29 Maggio 2017, ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO PLAY OFF PRIMA CATEGORIA

GARA: A.S.D. ATLETICO RACALE - A.S.D. CAPO DI LEUCA del 30/4/2017 (Reclamo della A.S.D. CAPO DI LEUCA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l'ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 90 in data 4/5/2017 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

effettuati i necessari accertamenti

rilevato che la società reclamante non si è presentata all'udienza odierna benchè regolarmente convocata;

ritenuto di poter accedere ad una riduzione dell'ammenda a € 150,00 attesa la modestia delle contestazioni rivolte alla reclamante;

P.Q.M.

Delibera

Ridursi a € 150,00 l'ammenda inflitta a carico alla società A.S.D. CAPO DI LEUCA;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARA: G.S. ISCHITELLA - G.S. TROIA A.S.D. del 30/4/2017 (Reclamo della G.S. TROIA A.S.D. in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e squalifica calciatori IZZO Simone e CONSALES Carmine di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 90 in data 4/5/2017 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

udito il rappresentante della ricorrente;

effettuati i necessari accertamenti

rilevato che il reclamo della società G.S. TROIA A.S.D. è stato proposto a mezzo fax del 10/5/2017;

considerato che, per quanto attiene il risultato della gara oggetto di impugnazione da parte della società G.S. TROIA A.S.D., esso è inammissibile perché con provvedimento del Presidente Federale (ex art. 33 comma 11 Codice di Giustizia Sportiva pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 24/11/2016 comma 1.4 quale stralcio del Comunicato Ufficiale n. 80/A del 23/11/2016) è stato statuito che per i procedimenti di seconda e ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale, i reclami *"dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, con contestuale invio - sempre nel predetto termine - di copia alla controparte"*;

rilevato che per quanto attiene la squalifica dei calciatori IZZO Simone e CONSALES Carmine può accedersi ad una riduzione della squalifica inflitta dal Primo Giudice ritenendo il comportamento dei suddetti calciatori meramente antisportivo e non anche violento per cui più adeguata si appalesa la squalifica per n. 3 giornate per entrambi.

P.Q.M.

Delibera

Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società G.S. TROIA A.S.D. avverso il risultato della gara;

Ridursi a n. 3 giornate di gara la squalifica inflitta ai calciatori IZZO Simone e CONSALES Carmine; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

TITOLO REGIONALE SECONDA CATEGORIA

GARA: A.S.D. STORNARELLA CALCIO - A.S.D. TAURISANO 1939 del 14/5/2017 (Reclamo della A.S.D. TAURISANO 1939 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l'ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 95 in data 18/5/2017 del Comitato Regionale Puglia).

GARA: A.S.D. TAURISANO 1939 - F.C.D. SOCCER MODUGNO del 14/5/2017 (Reclamo della A.S.D. TAURISANO 1939 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l'ammenda di € 600,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 95 in data 18/5/2017 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

effettuati i necessari accertamenti

rilevato che con un unico reclamo la società A.S.D. TAURISANO ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo con Comunicato Ufficiale n. 95 del 18/5/2017

in via preliminare, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, accertata la sussistenza delle condizioni necessarie, essendo i fatti oggetto di contestazione riferiti al medesimo triangolare (Titolo Regionale 2° Categoria) dispone la riunione dei procedimenti

rilevato che per quanto attiene alla gara STORNARELLA - TAURISANO l'episodio dei fumogeni addebitato alla società TAURISANO si è verificato ad opera di tifosi prima della gara ma che risultano essere stati spenti con intervento tempestivo della società reclamante per cui più adeguata si appalesa la sanzione dell'ammenda a € 200,00;

rilevato che per quanto attiene alla gara TAURISANO - SOCCER MODUGNO l'episodio dei fumogeni addebitato alla società TAURISANO si è verificato ad opera di tifosi prima della gara ma che risultano essere stati spenti con intervento tempestivo della società reclamante per cui più adeguata si appalesa la sanzione dell'ammenda a € 200,00 non ricorrendo la recidività contestata;

P.Q.M.

Delibera

Ridursi a € 200 l'ammenda inflitta alla società A.S.D. TAURISANO 1939 per la gara STORNARELLA CALCIO - TAURISANO;

Ridursi a € 200 l'ammenda inflitta alla società A.S.D. TAURISANO 1939 per la gara TAURISANO - SOCCER MODUGNO;

restituirsi la tassa reclamo di € 78,00 versata con bonifico stante il parziale accoglimento del ricorso.

GARA: A.S.D. STORNARELLA CALCIO 1939 - F.C.D. SOCCER MODUGNO del 14/5/2017

(Reclamo della A.S.D. STORNARELLA CALCIO 1939 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l'ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 95 in data 18/5/2017 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

effettuati i necessari accertamenti

considerato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali per cui l'episodio dei fumogeni addebitato alla società STORNARELLA CALCIO si è verificato ad opera di tifosi prima della gara ma che risultano essere stati spenti con intervento tempestivo della società reclamante per cui più adeguata si appalesa la sanzione dell'ammenda a € 200,00;

P.Q.M.

Delibera

Ridursi a € 200 l'ammenda inflitta alla società STORNARELLA CALCIO;

non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 12/06/2017.

C/C Intestato a:

F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA Via Nicola Pende,23 - 70124 BARI

BANCA POPOLARE DI BARI Viale Papa Giovanni XXIII 131

IBAN: IT77H0542404007000001002299

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 1/6/2017.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci